



Regione Umbria

Giunta Regionale

Rep.interno n. 21 del 17.02.2022 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – lavaggio mezzi aziendali (scarico E3 esistente - aggiornamento sostanze pericolose)

Oggetto: Ditta I GIRASOLI DI SANT'ANDREA S.R.L. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Schindler Gritti Bottacco Ursula, in qualità di Legale Rappresentante della ditta I GIRASOLI DI SANT'ANDREA S.R.L. (P.I. 03498170541), esercente attività agricola con ristorante, cantina vitivinicola e frantoio oleario, sita in Loc. Molino Vitelli nel Comune di Umbertide (PG), - con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Umbertide (PG) in data 10.11.2021 prot. n. 0216554 e successive integrazioni acquisite in data 21.12.2021 prot. n. 0245146, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 39 P.lla 1101-1102-1009-1013-1019);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale contenenti le sostanze pericolose: Arsenico, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti oltre a Rame e Zinco già precedentemente autorizzati, provenienti dalla piazzola di lavaggio mezzi aziendali, con recapito in corpo idrico superficiale (fosso dei Cecchi) previo impianto di depurazione già esistente;

CONSIDERATO che il suddetto impianto, esistente ed autorizzato con AUA n. 11/2015 del 12.07.2016 rilasciata dal Comune di Umbertide, non ha subito modifiche come da dichiarazione contenuta nella relazione allegata all'istanza, ma dai referti analitici allegati è stata riscontrata la presenza di ulteriori sostanze pericolose quali: Arsenico, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR n. 627 del 07.05.2019;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la DGR 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto:” Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l’istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Francesco Brunelli;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta I GIRASOLI DI SANT’ANDREA S.R.L. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta I GIRASOLI DI SANT’ANDREA S.R.L. (P.I. 03498170541), con sede legale in Loc. Molino Vitelli, nel Comune di Umbertide (PG), dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale contenenti le sostanze pericolose: Arsenico, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti oltre a Rame e Zinco già precedentemente autorizzati, provenienti dalla piazzola di lavaggio mezzi aziendali, con recapito in corpo idrico superficiale (fosso dei Cecchi) previo impianto di depurazione già esistente, sito in Loc. Molino Vitelli, nel Comune di Umbertide (PG), (Fg. 39 P.lla 1101-1102-1009-1013-1019), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

1. L’effluente in uscita dal sistema di depurazione dovrà essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. L’efficienza depurativa dell’impianto di trattamento dovrà essere monitorata attraverso l’esecuzione di analisi con frequenza annuale, per la ricerca dei seguenti parametri: *Ph, Conducibilità, COD, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Solfati, Fosforo Totale, Cloruri, Fenoli, Solidi sospesi totali, Oli minerali persistenti, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Benzene e Test di Tossicità*, al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 3, Parte terza allegato 5 del D.to Lgs. 152/06 e s.m.e i;
4. Annualmente la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e all’ARPA Umbria, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto precedente. La Regione potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario;

5. Qualora dalle analisi di controllo prescritte venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nella Tabella 5, dell'All.to 5 Parte III del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. al di sopra del limite di rilevabilità analitico, il Gestore dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
6. Il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria, eventuali anomalie;
7. Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
8. I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dell'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente;
9. Nel caso di modifiche apportate all'impianto da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e/o qualitativamente diverse, il Gestore dovrà darne comunicazione agli enti competenti e richiedere nuova autorizzazione nei termini di legge;
10. I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria, dovranno essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico.
11. Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della D.G.R. 627/2019, lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

1. Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo).